



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO ERASMUS PLACEMENT DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.

Approvato dal Consiglio di Facoltà in data 30.11.2011



INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Finalità e definizioni	3
Art. 2 - Organi di gestione.....	3
TITOLO II - SELEZIONE	4
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione a LLP-Erasmus per Tirocinio	4
Art. 4 – Prerequisiti e conoscenza linguistica.....	4
Art. 5 – Il Progetto di tirocinio	5
Art. 6 – Bando e candidatura.....	5
Art. 7 - Selezione e graduatoria.....	5
Art. 8 - Criteri di selezione dei candidati.....	5
Art. 9 – Rinunce	5
Art. 10 - Riassegnazioni: borse residue e borse liberatesi per rinuncia	6
TITOLO III - ASSEGNAZIONE	6
Art. 11 - Adempimenti degli assegnatari di borsa.....	6
Art. 12 – Progetto di tirocinio (Training Agreement)	6
Art. 13 – Modifiche al Training Agreement (Changes)	7
Art. 14 – Durata, riduzione e prolungamento del periodo di tirocinio all'estero.....	7
Art. 15 – Possibilità di svolgere esami a Trento durante il periodo Erasmus	7
TITOLO IV – RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO.....	7
Art. 16 - Transcript of Work.....	7
Art. 17 – Riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero	8
Art. 18 – Procedura di riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero	8
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
art. 19 - Provvedimenti disciplinari.....	8
art. 20 - Opportunità per i disabili	8
art. 21 – Norme Transitorie.....	8



TITOLO I - DEFINIZIONI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento, congiuntamente alle Direttive LLP Erasmus di Ateneo in materia, disciplina la mobilità per tirocinio degli studenti dei corsi di laurea triennale di Fisica, Informatica, Matematica, Scienze e Tecnologie Biomolecolari, dei corsi di laurea Magistrale di Fisica, Informatica e Matematica e dei dottorandi di Fisica, Informatica, Matematica e Scienze Biomolecolari nell'ambito del programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP).
2. Resta salva l'applicazione delle norme a carattere generale e delle Direttive LLP Erasmus di Ateneo eventualmente più aggiornate.
3. Ai sensi del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
 - a. **Training Agreement** è il progetto di tirocinio che viene concordato, in forma scritta, tra l'azienda ospitante e l'Istituto di appartenenza, nelle persone del tutor locale per il tirocinio e del Responsabile LLP-Erasmus della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., e lo studente;
 - b. **Changes** consistono nelle eventuali modifiche apportate al Training Agreement.

Art. 2 - Organi di gestione

1. Nell'ambito della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., la gestione del Programma LL-Erasmus Placement è affidata ai seguenti organi:
 - a. il **Responsabile LLP - Erasmus di Facoltà** (o Institutional coordinator), nominato dal Preside della Facoltà, che può anche svolgere le funzioni di Responsabile per i Rapporti Internazionali di Facoltà. Ha funzione di coordinamento e vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di Facoltà, nonché di coordinamento dei Delegati per i Tirocini per la sola gestione del Placement svolto nell'ambito del Programma LL- Erasmus;
 - b. i **Delegati per i Tirocini a livello di Facoltà e di singola Area Didattica**, nominati dai relativi Consigli di Area Didattica di afferenza, collaborano con il Responsabile Erasmus di Facoltà per assicurare la buona riuscita del programma LL/Erasmus Placement. In particolare, si occupano di raccogliere le disponibilità di aziende straniere ad accogliere tirocinanti nell'Area di cui sono referenti, tramite anche il coinvolgimento dei membri del relativo Consiglio di Area, e di comunicarli all'Ufficio Rapporti Internazionali di Facoltà per le dovute procedure di formalizzazione dei contratti;
 - c. la **Commissione LLP -Erasmus Placement di Facoltà** è composta da alcuni membri di diritto:
 - dal Delegato per il programma LL-Erasmus di Facoltà che funge da Presidente,
 - dai Delegati di Area per i Tirocini o loro delegati,e da alcuni membri invitati dal Presidente in funzione degli argomenti che devono essere deliberati di volta in volta (es. Responsabili Erasmus di Area, Referenti aziende partner e contatti in loco aziende partner...);
 - d. l'**Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.**, ha funzioni amministrative di supporto e di organizzazione legate al corretto svolgimento del programma;
 - e. il **tutor locale**, è la persona di riferimento all'interno della Facoltà di Scienze che ha il compito di fornire supporto agli studenti nella stesura del progetto di tirocinio e nell'individuazione degli enti ospitanti, monitora altresì i loro progressi nella formazione professionale durante il periodo di tirocinio all'estero;
 - f. il **tutor aziendale**, è la persona di riferimento nominata dall'organizzazione ospitante affinché possa fornire supporto agli studenti, consigli pratici per aiutarli ad integrarsi nell'ambito dell'impresa e per monitorare i loro progressi nella formazione professionale.



Regolamento LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

2. La Commissione LLP-Erasmus Placement si occupa in particolare:
 - di esaminare le domande di candidatura, di definire i requisiti minimi richiesti dai singoli corsi di laurea e dai corsi di Dottorato per ottenere la Borsa Erasmus Placement e di valutare l'idoneità dei candidati in relazione al profilo richiesto dagli enti ospitanti;
 - di redigere le graduatorie di merito e di riconoscere o inviare la documentazione alla Scuola di Dottorato per il riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero;
 - di definire l'attivazione o meno di eventuali contratti con aziende partner;
 - di tutti gli aspetti riguardanti il programma LL - Erasmus Placement per i quali sia necessaria una decisione di carattere collegiale.
3. Il Presidente è delegato di diritto per l'assunzione di decisioni in casi di necessità e urgenza.
4. La commissione viene convocata con un preavviso minimo di cinque giorni. In casi di necessità e urgenza è prevista la possibilità di svolgere la riunione in forma telematica.

TITOLO II - SELEZIONE

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione a LLP-Erasmus per tirocinio

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Lifelong Learning Programme - Tirocinio (LLP) gli studenti che all'atto della presentazione della domanda di candidatura risultino essere in possesso dei requisiti indicati nel bando.
2. Tutti i candidati devono possedere una buona conoscenza della/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall'organismo ospitante. La conoscenza deve essere certificata con un livello minimo come indicato nell'art. 4 del presente titolo.
3. I bandi di selezione possono prevedono ulteriori requisiti che i partecipanti al programma dovranno soddisfare prima della partenza per la mobilità in base al programma di tirocinio che intendono svolgere all'estero.

Art. 4 – Prerequisiti e conoscenza linguistica

1. Per partecipare al LLP-Erasmus per tirocinio è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua veicolare utilizzata nella azienda presso cui il candidato svolgerà il tirocinio.
2. Il livello di conoscenza della lingua straniera necessario per partire varia a seconda del Paese ospitante e precisamente:
 - per i paesi di lingua spagnola: livello B1 – secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo
 - per i paesi di lingua francese: livello B2 – secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo
 - per i paesi di lingua tedesca: livello B2 - secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo
 - per i paesi di lingua inglese: livello B2 - secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo.
3. La conoscenza della lingua viene attestata mediante una delle seguenti modalità:
 - a. presentazione di certificazioni linguistiche internazionali di livello equivalente o superiore (come da lista aggiornata sul sito del Centro Interfacoltà per l'Apprendimento Linguistico - CIAL) rilasciate non più di due anni prima della data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di candidatura, nonché certificazione degli esami di lingua sostenuti in Facoltà di livello equivalente o superiore a quanto indicato nel presente articolo;
 - b. superamento di una prova online (Test Erasmus) di conoscenza linguistica corrispondente al livello del Quadro Comune di Riferimento Europeo indicato al punto 2 del presente articolo;



Regolamento LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

4. Gli studenti devono possedere il livello di conoscenza linguistica all'atto della presentazione della domanda di candidatura.
5. Per alcuni enti ospitanti possono essere richiesti livelli linguistici di livello superiore a quanto indicato nel presente Regolamento. In tal caso lo studente sarà tenuto a dimostrare il possesso del requisito linguistico richiesto dall'ente.

Art. 5 – Il progetto di tirocinio

1. Lo studente che intende partecipare al programma deve scegliere l'azienda presso cui svolgere il tirocinio in base alla possibilità di svolgere un adeguato programma di formazione. A tal fine è tenuto compilare il Training Agreement, che deve essere presentato all'atto della domanda di candidatura, discusso e valutato con il proprio Tutor (solitamente coincide con il docente che ha preso i contatti con l'azienda) nel quale si specificano anche la mappatura del tirocinio prevista al rientro tenuto conto dell'intero percorso di studi (180 crediti se Laurea triennale e 120 crediti se Laurea magistrale, 300 crediti se Laurea specialistica) o il numero di crediti previsti se trattasi di studente di Dottorato.
2. Al fine di una corretta stesura della proposta di tirocinio si dovrà avere particolare riguardo alla coerenza col proprio piano di studi.

Art. 6 – Bando e candidatura

1. Il bando relativo alle borse LLP-Erasmus Tirocinio è pubblicato annualmente sul sito della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. indicativamente nel mese di dicembre.
2. La domanda di candidatura dovrà essere effettuata tramite la procedura on line.

Art. 7 - Selezione e graduatoria

1. La Commissione LLP-Erasmus Placement predispone una graduatoria degli assegnatari delle borse LLP-Erasmus Placement ed esplicita il punteggio minimo richiesto ai fini dell'idoneità a partecipare al programma LL-Erasmus Placement.
2. La graduatoria illustra l'elenco degli idonei e dei non-idonei. Le domande che non dovessero essere supportate da motivazioni adeguate e da un coerente progetto di tirocinio verranno escluse dalla graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata sul sito web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e gli assegnatari di borsa dovranno consegnare all'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. l'apposito Modulo di Accettazione secondo le modalità indicate nel bando. La mancata consegna del Modulo di Accettazione verrà intesa come implicita rinuncia alla borsa.

Art. 8 - Criteri di selezione dei candidati

1. Nella formulazione della graduatoria finale la Commissione LLP-Erasmus Placement valuta i titoli posseduti dai candidati come specificato nel bando (es. media ponderata dei voti, numero dei crediti acquisiti in funzione dell'anno di iscrizione, CV, attinenza formazione accademica con progetto di tirocinio, ecc.).
2. La Commissione può fissare eventuali colloqui con i candidati per approfondire la preparazione del candidato e le motivazioni alla partecipazione al programma LL-Erasmus Placement.

Art. 9 – Rinunce

1. L'accettazione della borsa per placement costituisce un impegno per lo studente.
2. Gli studenti rinunciatari devono consegnare all'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. l'apposito Modulo di rinuncia in originale, debitamente compilato e controfirmato per presa visione dal tutor, contenente chiare e dettagliate motivazioni entro i termini stabiliti nel bando.
3. La Commissione LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. può escludere dalla partecipazione alle selezioni per il programma Erasmus Placement negli anni successivi gli studenti o



Regolamento LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

dottorandi che siano risultati rinunciari o che abbiano comunicato l'intenzione di rinunciare secondo modalità e tempistiche non rispondenti a quanto previsto al precedente comma 2.

Art. 10 - Riassegnazioni: borse residue e borse liberatesi per rinuncia

1. Le borse di mobilità Erasmus per tirocinio ancora disponibili, perché residue (ovvero non assegnate in sede di prima assegnazione) o rese disponibili in seguito a rinuncia da parte dello studente assegnatario entro 15 giorni dalla assegnazione, possono essere riassegnate solo agli studenti che abbiano fatto domanda entro la scadenza prevista dal bando e che possiedono i requisiti indicati per la prima assegnazione.
2. Le borse disponibili vengono riassegnate seguendo l'ordine della graduatoria originariamente stilata.
3. In mancanza di idonei in graduatoria, la commissione può decidere di pubblicare un nuovo bando con le borse residue.

TITOLO III - ASSEGNAZIONE

Art. 11 - Adempimenti degli assegnatari di borsa

1. Gli assegnatari di borsa sono tenuti a:
 - a. confermare l'accettazione della borsa secondo le modalità indicate dall'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
 - b. raccogliere tutte le informazioni utili allo svolgimento del periodo di tirocinio presso l'azienda ospitante;
 - c. adempiere personalmente a quanto richiesto dall'azienda ospitante, secondo le modalità e i termini da essa fissati;
 - d. curare personalmente la ricerca dell'alloggio;
 - e. regolarizzare l'iscrizione all'Università di Trento con il pagamento delle relative tasse per l'anno accademico relativo alla permanenza all'estero entro la scadenza ordinaria prevista per il rinnovo dell'iscrizione.
2. L'assegnazione definitiva delle borse è subordinata alla accettazione dei candidati da parte dell'azienda partner.

Art. 12 – Progetto di tirocinio (Training Agreement)

1. In merito all'attività di tirocinio da svolgere all'estero, gli assegnatari di borsa Erasmus per tirocinio dovranno:
 - a. definire il progetto di tirocinio che intendono seguire all'estero, e concordare altresì eventuali integrazioni con il tutor locale. Nella compilazione del Training Agreement lo studente, col supporto del tutor locale, è tenuto a verificare la coerenza del programma di tirocinio con il proprio percorso di studi. Non potranno in nessun caso essere riconosciuti programmi di tirocinio non approvati nel Training Agreement;
 - b. inviare, il proprio programma di tirocinio all'azienda ospitante al fine di ottenerne l'approvazione.
2. Il modulo del Training Agreement deve essere compilato e consegnato in originale all'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. completo in tutte le sue parti e già controfirmato per accettazione dal tutor locale e dall'azienda ospitante, entro le scadenze indicate annualmente dall'Ufficio stesso.
3. Prima della partenza per l'estero, l'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. restituisce allo studente il Training Agreement in originale (firmato dallo studente e dal tutor locale) affinché lo studente - una volta giunto a destinazione - provveda a far apporre la firma dell'azienda ospitante e la stessa data in cui il documento è stato approvato nella versione fax). Lo studente



Regolamento LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

provvederà a consegnare all'Ufficio Rapporti Internazionali Facoltà di Scienze MM.FF.NN. il Training Agreement in originale al suo rientro.

4. La sottoscrizione del Training Agreement da tutte le parti coinvolte è condizione necessaria ed imprescindibile per la partenza dello studente, insieme alla stipula dell'Accordo finanziario Erasmus presso l'Ufficio LLP-Erasmus centrale.

Art. 13 – Modifiche al Training Agreement (Changes)

1. Durante il periodo di studio all'estero, il Training Agreement può essere modificato previa approvazione del tutor locale e dell'azienda ospitante. A tal fine lo studente avrà cura di contattare via email il tutor locale per ricevere l'assenso a modificare il programma di tirocinio.
2. Le modifiche al Training Agreement devono essere formalizzate entro il mese precedente il termine del periodo di tirocinio.
3. Si applicano ai Changes le medesime modalità di trasmissione (via fax e in originale) previste per il Training Agreement.
4. Le eventuali modifiche al Training Agreement non possono in nessun caso avere data posteriore alla conclusione del periodo Erasmus Tirocinio dello studente.

Art. 14 – Durata, riduzione e prolungamento del periodo di tirocinio all'estero

1. Per quanto riguarda la durata e le modalità di richiesta di riduzione e prolungamento del periodo di tirocinio all'estero si vedano le Direttive di Ateneo.
2. Nel caso di riduzione del periodo trascorso all'estero, verranno riconosciuti in carriera esclusivamente i crediti acquisiti alla data del rientro e relativi al periodo certificato dal ToW (Transcript of Work).

Art. 15 – Possibilità di svolgere esami a Trento durante il periodo Erasmus

1. Durante il periodo di tirocinio all'estero non è prevista la possibilità di rientrare a Trento per sostenere esami. In via eccezionale e per comprovati motivi, la Commissione LLP-Erasmus Placement può valutare singoli casi ed, eventualmente, autorizzare lo studente Erasmus a rientrare a Trento per svolgere esami (es. studente prossimo alla laurea e con un unico appello d'esame prima della sessione di laurea).

TITOLO IV – RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO

Art. 16 - Transcript of Work

1. La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. si impegna a garantire il pieno riconoscimento delle attività specificate nel Training Agreement agli studenti che abbiano completato in maniera soddisfacente il periodo di tirocinio all'estero. A seguito del positivo compimento del periodo di tirocinio, l'azienda ospitante rilascia allo studente un Transcript of work con i risultati conseguiti. L'attestato finale dell'attività di tirocinio rilasciato dall'ente ospitante certifica il periodo di tirocinio e l'attività svolta di cui si intende richiedere il riconoscimento. Deve esistere perfetta coincidenza tra Training Agreement ed eventuali Changes e Transcript of Work.
2. Nel caso in cui la valutazione del tirocinio da parte del tutor aziendale fosse negativa e la stessa valutazione fosse confermata dal tutor universitario, lo studente perde il diritto alla borsa di studio Erasmus Placement ed è tenuto a restituire gli importi eventualmente già erogati, a meno che non presenti idonee giustificazioni alla Commissione LLP-Erasmus Placement.
3. È cura dello studente informarsi presso l'ente ospitante sui tempi di rilascio del Transcript of Work.



Regolamento LLP-Erasmus Placement della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

4. Qualora lo studente incontri serie difficoltà nella ricezione del Transcript of Work, è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. affinché la richiesta venga inviata istituzionalmente.

Art. 17 – Riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero

1. Il tutor locale, congiuntamente al tutor aziendale, propone alla Commissione LLP-Erasmus Placement l'attribuzione di un certo numero di crediti nel rispetto di quanto previsto nel Training Agreement e nel Piano degli studi dello studente e, se previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea, una valutazione in trentesimi del periodo di tirocinio svolto all'estero. La Commissione, tenuto conto della proposta del tutor locale e del tutor dell'ente ospitante, provvede al riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero mappandolo adeguatamente all'interno del percorso di studio dello studente.
2. I crediti riconosciuti saranno attribuiti tenendo conto della compatibilità con le attività formative previste dai percorsi formativi dei programmi di studio offerti dalla Facoltà di Scienze e del contributo delle attività al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Non è possibile effettuare il riconoscimento in carriera di un numero di crediti superiori a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studi a cui afferisce lo studente.
4. Il riconoscimento dei crediti per i dottorandi deve avvenire all'interno del percorso di studi di dottorato (i crediti devono essere previsti nel percorso) e deve essere effettuato dal Collegio docenti della Scuola di Dottorato di afferenza del dottorando. In alternativa deve essere inserito nel Diploma Supplement del dottorando. L'ufficio rapporti internazionali della Facoltà provvede a trasmettere fotocopia firmata delle delibere di riconoscimento e di eventuali delibere delle Scuole di Dottorato all'Ufficio LLP-Erasmus.

Art. 18 – Procedura di riconoscimento del periodo di tirocinio svolto all'estero

1. Il riconoscimento del periodo di tirocinio verrà effettuato d'ufficio sulla base del Transcript of Work entro 60 giorni dalla data di rientro dello studente.
2. È cura dello studente consegnare la documentazione in originale all'Ufficio Rapporti Internazionali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. entro 10 giorni lavorativi dal rientro e/o verificare che la certificazione del tirocinio svolto all'estero venga inviata dall'ente ospitante alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. entro 10 giorni lavorativi dal rientro dello studente in Italia e, comunque, non oltre il 30 settembre.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

1. Durante la permanenza presso l'ente ospitante lo studente Erasmus deve attenersi alle regole da questo stabilite.
2. Qualora l'Università degli Studi di Trento riceva comunicazione da parte dell'ente ospitante in merito a comportamenti o atteggiamenti dello studente Erasmus ritenuti non adeguati, l'Università di Trento si riserva il diritto di valutare il singolo caso e di prendere provvedimenti a seconda della gravità della situazione.

Art. 20 - Opportunità per i disabili

1. Gli studenti disabili che siano risultati vincitori di borsa di mobilità Erasmus per tirocinio possono presentare domanda per l'ottenimento di un contributo supplementare all'Ufficio LLP-Erasmus di Ateneo.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione, verrà valutata dall'Agenzia Nazionale LLP Italia.

Art. 21 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti che presentano domanda di candidatura a partire dall'a.a. 2011-12 per le borse che verranno erogate nell'a.a. 2011-12.